

N. R.G. 975/2020



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione prima civile, composta da:

dott. [redacted] **Presidente**
dott.ssa [redacted] **Consigliere**
dott. [redacted] **Consigliere Relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 975/2020 R.G. **posta in decisione all'udienza collegiale del 21/09/2022, promossa**

da

[redacted] S.P.A. [redacted] con il
patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato
in [redacted] presso il difensore avv.
[redacted]

APPELLANTE

contro

Sent. N.
Cron. N.
Rep. N.
R. Gen. N. 975/2020
Camp. Civ. N.

OGGETTO:
Leasing



F [REDACTED] T [REDACTED] M [REDACTED] SRL C/O CURATORE

FALLIMENTARE DOTT. [REDACTED] ([REDACTED]), con

il patrocinio dell'avv. [REDACTED] elettivamente domiciliato in

[REDACTED] presso il difensore avv.

[REDACTED]

APPELLATA

P [REDACTED] SPV / S.R.L. unipersonale rappresentata da INTESA

I [REDACTED] S.P.A. (C.F. 10311000961) costituita ex art. 111 c.p.c. quale

cessionaria di Intesa Sanpaolo Provis S.p.a., elettivamente domiciliata in

Via Corridoni n. 1 Milano presso il difensore avv. [REDACTED]

[REDACTED] del foro di Brescia.

INTERVENUTA ex art. 111 cpc

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Cremona n. 441/2020 del
15/10/2020.

CONCLUSIONI

Dell'appellante I [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] spa

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda,
istanza, eccezione o difesa, in riforma della Sentenza emessa:

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre, per tutti i motivi
esposti in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza
impugnata, sussistendone i presupposti ex art. 283 c.p.c., come



compiutamente esposto in parte motiva;

NEL MERITO: in riforma dell'impugnata Sentenza:

- dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni avverse, formulate sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa, e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da I [redacted] S [redacted]

P [redacted] s.p.a., e/o da P [redacted] SPV S.r.l. al fallimento appellato;

- quindi, riformare i capi della sentenza impugnata in questa sede e per l'effetto revocare la condanna posta a carico di I [redacted] S [redacted] P [redacted] s.p.a., e/o da I [redacted] SPV S.r.l., in ordine al pagamento alla parte appellata della somma indicata nella sentenza impugnata, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme percepite per effetto della sentenza impugnata;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

- nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice in primo grado, accertato il credito ancora spettante alla società I [redacted] P [redacted] s.p.a., e/o da P [redacted] SPV S.r.l., dopo il fallimento della propria utilizzatrice nella somma determinata in corso di istruttoria e comunque quale credito spettante alla società I [redacted] S [redacted] P [redacted] s.p.a., e/o da P [redacted] SPV S.r.l., in esecuzione del contratto di *leasing*, come meglio specificato in narrativa



(cfr. memoria autorizzata del 13.09.2019), dichiarare compensate le reciproche debenze tra le parti in causa in forza del contratto di leasing per cui è causa, fermo restando - una volta che il bene oggetto del contratto sarà alienato dalla società di *leasing*- la decurtazione del credito della società di *leasing* come accertato dalla somma ottenuta dalla vendita e/o il diritto della Procedura ad ottenere l'eventuale somma in eccesso;

NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice in primo grado, la società di *leasing* nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinché venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della "moneta fallimentare", dei predetti beni direttamente al Fallimento attore in primo grado, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo della società di *leasing*, come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 *quater* L.F.;



NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:

anche qualora il giudice adito tenesse conto del valore del bene già concesso in *leasing* come determinato in corso di CTU del primo grado, determinare il rapporto dare/avere tra [REDACTED] S.p.a., e/o da P [REDACTED] SPV S.r.l. ed il fallimento, secondo il dettato normativo di cui all'art. 72 *quater* L.F., in considerazione del credito residuo come documentato dalla società di *leasing* in corso di causa (cfr. memoria autorizzata del 13.09.2019).

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

IN VIA ISTRUTTORIA:

In ordine alle istanze istruttorie, inoltre, la scrivente difesa nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinché venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della "moneta fallimentare", dei predetti beni direttamente al Fallimento attore, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del



ricavato della vendita dal credito residuo della società di *leasing*, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede autorizzazione, e quindi come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 *quater* L.F.

Con ogni più ampia riserva di dedurre istanze istruttorie, anche all'esito della condotta processuale della controparte.

In ordine alle deduzioni istruttorie, si richiama in questa sede il contenuto delle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della scrivente difesa.

Dell'appellato fallimento

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, Prima Sezione Civile,

1) CONFERMARE integralmente l'impugnata sentenza in ogni sua parte, con ampia vittoria di spese.

Dell'intervenuta Portland spv srl rappresentata da Intrum Italy spa

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione o difesa, in riforma della Sentenza emessa:

IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: disporre, per tutti i motivi esposti in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, sussistendone i presupposti *ex art.* 283 c.p.c., come compiutamente esposto in parte motiva;

NEL MERITO: in riforma dell'impugnata Sentenza:



- dichiarare inammissibili e/o comunque rigettare tutte le domande e le eccezioni avverse, formulate sia in via principale che in via subordinata, in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esposte in narrativa, e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto da I [REDACTED] P [REDACTED] s.p.a., e/o da P [REDACTED] S.r.l. al fallimento appellato;

- quindi, riformare i capi della sentenza impugnata in questa sede e per l'effetto revocare la condanna posta a carico di I [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] s.p.a., e/o da P [REDACTED] SPV S.r.l., in ordine al pagamento alla parte appellata della somma indicata nella sentenza impugnata, con conseguente condanna della controparte alla restituzione delle somme percepite per effetto della sentenza impugnata;

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:

- nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice in primo grado, accertato il credito ancora spettante alla società I [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] s.p.a., e/o da P [REDACTED] SPV S.r.l., dopo il fallimento della propria utilizzatrice nella somma determinata in corso di istruttoria e comunque quale credito spettante alla società I [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] s.p.a., e/o da P [REDACTED] SPV S.r.l., in esecuzione del contratto di *leasing*, come meglio specificato in narrativa (cfr. memoria autorizzata del 13.09.2019), dichiarare compensate le reciproche debenze tra le parti in causa in forza del contratto di *leasing* per



cui è causa, fermo restando - una volta che il bene oggetto del contratto sarà alienato dalla società di *leasing*- la decurtazione del credito della società di *leasing* come accertato dalla somma ottenuta dalla vendita e/o il diritto della Procedura ad ottenere l'eventuale somma in eccesso;

NEL MERITO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

nella non creduta e denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande e/o eccezioni di parte attrice in primo grado, la società di *leasing* nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinché venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della “moneta fallimentare”, dei predetti beni direttamente al Fallimento attore in primo grado, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo della società di *leasing*, come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 *quater* L.F.;

NEL MERITO, IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:

anche qualora il giudice adito tenesse conto del valore del bene già



concesso in *leasing* come determinato in corso di CTU del primo grado, determinare il rapporto dare/avere tra [REDACTED] S.p.a., e/o da [REDACTED] SPV S.r.l. ed il fallimento, secondo il dettato normativo di cui all'art. 72 *quater* L.F., in considerazione del credito residuo come documentato dalla società di *leasing* in corso di causa (cfr. memoria autorizzata del 13.09.2019).

IN OGNI CASO:

con vittoria di spese e competenze di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;

IN VIA ISTRUTTORIA:

In ordine alle istanze istruttorie, inoltre, la scrivente difesa nulla oppone ed anzi chiede che il Giudice adito voglia autorizzare apposita consulenza tecnica affinché venga determinato il valore di mercato dei beni immobili per cui vi è causa ed indi, si offra l'acquisto degli stessi, entro un termine che il Giudice adito vorrà stabilire e da svolgersi con apposito atto di compravendita e con corrispettivo da pagarsi in prededuzione e non in applicazione della "moneta fallimentare", dei predetti beni direttamente al Fallimento attore, secondo il valore di mercato determinato dalla richiesta CTU. Ciò, al fine di poter procedere all'operazione di decurtazione del ricavato della vendita dal credito residuo della società di *leasing*, anche come meglio determinato per effetto di CTU contabile di cui si chiede



autorizzazione, e quindi come oltre meglio determinato in corso di causa, e procedere alla restituzione dell'eventuale residuo al fallimento, ai sensi del disposto di cui all'art. 72 *quater* L.F.

Con ogni più ampia riserva di dedurre istanze istruttorie, anche all'esito della condotta processuale della controparte.

In ordine alle deduzioni istruttorie, si richiama in questa sede il contenuto delle memorie ex art. 183 VI comma nn. 2 e 3 c.p.c. della difesa di [REDACTED]

S. [REDACTED] S.p.a.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 17 luglio 2003 [REDACTED] spa acquistò da [REDACTED] spa una porzione di fabbricato sito nel Comune di Bologna (BO), Via del Fonditore n. 16, stipulando quindi un contratto di locazione finanziaria n. 00792289/001 con il quale il medesimo immobile era concesso in *leasing* alla T. [REDACTED] s.r.l. di Cremona.

Con sentenza del tribunale di Cremona del 5/5/2011, quest'ultima era dichiarata fallita.

[REDACTED] spa, succeduta a [REDACTED] spa, formulò in data 6/11/2012 istanza nei confronti della procedura per ottenere la restituzione dell'immobile, ritenendo attuata la risoluzione contrattuale conseguente all'intervenuto fallimento. L'istanza era accolta e la restituzione avveniva tempestivamente.



Successivamente il fallimento “T.M.” rilevò come la società *in bonis* avesse provveduto a pagare regolarmente i canoni di locazione finanziaria, quantomeno sino all’ottobre 2010, e, ritenendo di vantare crediti nei confronti della società di *leasing*, nel giugno 2018 convenne in giudizio I.S.P. spa, atteso che dal 2013 L. spa era stata assorbita in M.I. spa, controllata da B.S. I. e il rapporto giuridico in oggetto era stato a sua volta trasferito alla convenuta dal 01.10.2015 a seguito di una operazione di scissione parziale.

Il fallimento sostenne, in particolare, la necessaria applicazione dell’art. 72-*quater* L.F. lamentando che la proprietà, nonostante i molti anni trascorsi dalla restituzione e i numerosi solleciti, non si fosse attivata al fine vendere l’immobile. Secondo il fallimento, il presumibile ricavato della vendita avrebbe considerevolmente sopravanzato il valore dei canoni non pagati, residuando una somma da restituire alla massa fallimentare in applicazione della citata disposizione.

Richiamate quindi le numerose sollecitazioni che la procedura inviò alla società di *leasing* affinché provvedesse alla vendita del compendio, la procedura chiese che il tribunale di Cremona condannasse la predetta società al pagamento del credito come quantificato in corso di causa e a seguito di consulenza tecnica d’ufficio.



La convenuta, costituendosi, eccepì l'incompetenza territoriale del tribunale adito e, nel merito, respinse le tesi attoree associandosi in subordine alla richiesta CTU e chiedendo altresì che "si offra" l'acquisto dell'immobile entro un termine stabilito dal giudice.

All'esito di una consulenza tecnica estimativa dell'arch. Viviana Pettenazzi e con sentenza n. 441/2020 del 15/10/2020, il tribunale di Cremona, in composizione monocratica, ha respinto l'eccezione d'incompetenza per territorio attesa l'applicabilità dell'art. 24 della legge fallimentare nonché l'istanza della convenuta di fissare alla stessa un termine entro il quale provvedere a stipulare una compravendita, atteso che alcuna disposizione normativa stabilisce un tale potere del giudice.

Nel merito ha ritenuto fondata la domanda del fallimento atteso che la convenuta non aveva dedotto e provato di avere fatto il possibile per vendere a terzi l'immobile, in attuazione del disposto dell'art. 72^{quater} della legge fallimentare, ritenendo quindi la norma applicabile anche in caso di mancata vendita, non potendosi rimettere all'arbitrio della società di *leasing* l'avvenuta quantificazione del debito residuo.

Da una parte il giudice ha richiamato i risultati della consulenza tecnica d'ufficio che aveva valutato l'immobile:

€ 192.000,00 al 10/10/2012;



€ 177.000,00 al 20/10/2015¹;

€167.000,00 al momento della consulenza tecnica (8/6/2020).

Dall'altra ha ritenuto che il credito residuo della società di *leasing*, al momento del fallimento, ammontasse a € 1.993,29 oltre IVA, atteso che la convenuta non aveva provato un diverso importo ma solo prodotto il 13/9/2019 un piano finanziario non sottoscritto e discordante rispetto alle pattuizioni del contratto originario (doc. 3) sicché, in mancanza di prova di modifiche a quest'ultimo e in assenza d'istanze istruttorie sul punto, il credito riconoscibile alla società di *leasing* era limitato all'importo suindicato, pari a uno dei canoni di *leasing* pattuiti.

Per calcolare il dovuto il tribunale ha quindi individuato il prezzo di mercato del bene, operando una media tra le tre succitate valutazioni del consulente, ottenendo così € 178.666,66. Da tale importo ha poi dedotto il 20% ritenendo la differenza quale somma più adeguata ai valori di mercato e quindi ottenendo € 142.933,33. Da quest'ultima ha sottratto il credito suindicato di € 1.993,29 più IVA (e quindi € 2.391,94) condannando pertanto la convenuta al pagamento di € 140.541,39 oltre alle spese di CTU. Ha invece compensato integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Con atto di citazione notificato il 17/11/2020 **[REDACTED]** S. **[REDACTED]** P. **[REDACTED]**

¹ Quando vi sarebbe stata una proposta di acquisto per € 110.000,00 respinta dalla proprietà



ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, siano respinte tutte le domande del fallimento nonché, in subordine, ha riproposto le domande subordinate già azionate in primo grado.

Si è costituito il fallimento appellato chiedendo la reiezione del gravame.

Con ordinanza 17/3/2021 la Corte ha respinto l'istanza ex art. 283 cpc di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

Con atto depositato il 15/9/2022 si è costituita F [redacted] spv srl unipersonale - società veicolo di cartolarizzazione, rappresentata da Intrum Italy spa di Milano - quale cessionaria di I [redacted] Sa [redacted] spa e quindi quale suo successore a titolo particolare ex art. 111 cpc, associandosi alle richieste dell'appellante.

Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, queste sono state precisate all'udienza del 21/9/2022 e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l'appellante I [redacted] Sa [redacted] P [redacted] spa censura che il giudice, sulla base di una presunta inerzia della società di *leasing*, abbia equiparato la mera stima dell'immobile operata dal CTU al prezzo effettivamente applicato ex art. 72^{quater} cpv. della legge fallimentare.



Sostiene che non sarebbe condivisibile la conclusione del giudice secondo cui la società non avrebbe interesse a vendere il bene, con il risultato di dover restituire quasi tutto il prezzo al conduttore in *leasing* che ha già pagato gran parte dei canoni, essendo invece interesse della società ricavare dal prezzo di vendita quanto necessario a ripianare i canoni non pagati, essendo peraltro la vendita un obbligo contrattuale assunto dalla proprietaria e non essendo quest'ultima incorsa in alcuna scorrettezza. Evidenza che sarebbe contraddittorio accusare la concedente di inerzia respingendo per contro la domanda risarcitoria proposta dalla procedura. Analoga conclusione si trarrebbe ove si ritenesse applicabile la normativa sopravvenuta di cui all'art. 1/136 e ss. l. 124/17 e in ogni caso anche l'art. 72^{quater} della legge fallimentare non fissa un termine per la vendita.

Il motivo è infondato.

La censura, pur apparentemente fondata sull'interpretazione letterale della legge, non scalfisce la *ratio* della decisione del primo giudice che, pur espressamente richiamando il dettato normativo riferentesi a ipotesi di vendita effettivamente verificatasi, ha indicato chiaramente le ragioni per cui ha ritenuto necessario estenderne l'applicazione anche ai casi in cui la vendita non si è verificata per negligenza del concedente in *leasing*.

Deve quindi ribadirsi che la vendita, o quantomeno l'impegno a effettuarla, oltre ad essere un obbligo contrattuale per il concedente è



anche condotta conforme a buona fede non potendosi rimettere all'arbitrio del concedente in *leasing* la scelta se vendere o meno, rendendo così, nella seconda ipotesi, inapplicabile il dettato dell'art. 72^{quater} l.f., frustrando di conseguenza il diritto del conduttore fallito e quindi della procedura. Non contrasta tale giudizio l'affermazione dell'appellante secondo cui: "*non risulta che la società di leasing abbia potuto procedere con la rivendita...*" (pag. 27 appello) perché era effettivo onere della convenuta procedervi o allegare e provare l'impossibilità di farlo.

Sarebbe quindi stato onere della locatrice dedurre e dimostrare di avere fatto quanto possibile, secondo i canoni di correttezza professionale, per vendere o comunque collocare il compendio mediante inserzioni, incarichi a intermediari specializzati o altri canali. Nel procedimento di primo grado, invece, iniziato oltre cinque anni dopo la restituzione del bene, la società di *leasing* si è limitata a ribadire le proprie tesi e a chiedere ripetutamente l'effettuazione di una CTU estimativa, chiedendo inoltre l'assegnazione di un ulteriore termine per la vendita, termine non previsto dalla legge come evidenziato dal primo giudice.

Si è invece già detto come la vendita o comunque la collocazione del bene fosse un obbligo pendente in capo alla società di *leasing* sin dal momento della restituzione, avvenuta nel 2013, e ciò al precipuo fine di fissare il valore su cui operare i calcoli previsti dalla citata disposizione.



A ciò va aggiunto che, come si evince dalla consulenza tecnica², l'immobile non appare di difficile “*vendita o altra collocazione*” atteso che si tratta di un ampio e moderno ufficio, con utenze autonome, due posti auto e un grande lastrico solare, sito in una zona commerciale e produttiva della periferia di Bologna.

Tale interpretazione è ulteriormente avvalorata dalla giurisprudenza³ che in più occasioni ha ribadito come la stessa espressione di cui al capoverso dell'art. 72^{quater} legge fallimentare, che ammette forme di allocazione diverse dalla vendita, indica come la “*vendita o ... altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato*” sia solo un riferimento sulla base del quale effettuare il calcolo, non essendo affatto necessario che al fallimento siano destinati gli specifici proventi di quella vendita o collocazione.

Non è poi mancata autorevole dottrina che ha ipotizzato anche la possibilità che il concedente in *leasing*, ove non obbligato contrattualmente in via specifica a vendere il bene, ritenga di trattenerlo per utilizzarlo in proprio ovvero per concederlo a un nuovo conduttore, dovendosi in tal caso procedere a stima per calcolare quanto previsto dall'art. 72^{quater} della legge fallimentare. Infatti, la finalità della procedura di realizzazione del valore del bene non è principalmente quello

² Pag. 8/9

³ Sez. 1 - , Ordinanza n. 21213 del 13/09/2017 (Rv. 645400 - 01) Sez. U - , Sentenza n. 2061 del 28/01/2021 (Rv. 660307 - 02)



della distribuzione del ricavato della liquidazione ai creditori, quanto piuttosto quello di operare una comparazione di valori tra il credito residuo del concedente ed il valore residuo del bene stesso, in quanto con tale differenza si intende sia soddisfare il credito residuo del concedente sia destinare al fallimento l'ulteriore somma che dovesse rimanere.

È quindi del tutto irrilevante che tale disposizione non preveda un termine per la vendita, perché ciò non consente al locatore di procrastinare *sine die* la vendita o collocazione, impedendo così al fallimento di esercitare il diritto garantito dalla disposizione.

Nessuna contraddizione vi è, infine, nell'aver respinto la domanda risarcitoria del fallimento, atteso che la stessa consegue solo alla mancanza di prova d'un danno ulteriore rispetto a quello oggetto della domanda principale, che rimane del tutto autonoma.

Con il **secondo motivo**, svolto in via subordinata, lamenta l'erroneità del calcolo operato dal giudice. In particolare, sostiene essere stata raggiunta la prova del credito vantato dalla convenuta sulla base del documento (piano finanziario) depositato il 13/9/2019, in adempimento di quanto disposto dal giudice stesso con ordinanza 2/7/19, dal quale sarebbe risultato un residuo credito di € 64.953,90 in linea capitale, depositato unitamente a copia degli estratti conto relativi ai canoni scaduti e impagati. Il suddetto importo, ove non fosse accolto il primo motivo di



appello, andrebbe pertanto posto in riduzione della somma di € 142.933,33 posta a base del calcolo operato dal giudice individuando una media tra le valutazioni del CTU.

Anche questo motivo è infondato.

Da una parte, solo con la memoria ex art. 183/6 n. 3 cpc la società di *leasing* ha formulato specifica richiesta di compensazione con il proprio credito residuo, ma senza punto quantificarlo e, dall'altra, una volta chiusa la fase istruttoria, vi è stata concessione⁴ di un termine per memorie autorizzate al precipuo fine di *“precisare, entro il termine del 15.9.2019, il credito residuo, in linea capitale e non ancora scaduto, spettante a parte convenuta alla data della sentenza dichiarativa del fallimento”*.

Va innanzi tutto escluso che la censura possa ritenersi in sé inammissibile quale domanda riconvenzionale tardiva, poiché si tratta al più di eccezione riconvenzionale⁵ per la quale non sono previste preclusioni.

Nel merito deve comunque condividersi la valutazione del primo giudice in ordine alla carenza probatoria a fondamento dell'eccezione.

L'allegazione dell'appellante, infatti, anche ove ritenuta tempestiva, è del tutto insufficiente atteso che:

- 1) Alla memoria ex art. 183/6 n. 3 cpc del 11/2/2019 è allegato uno stampato definito “estratto conto” che contiene degli importi che non

⁴ Con ordinanza 2/7/2019

⁵ Per la differenza tra domanda ed eccezione riconvenzionale, e per l'ammissibilità della seconda anche in appello vv. Cass. 25/10/2016 n° 21472



chiariscono in alcun modo quali canoni siano stati pagati e quali non lo siano stati, né come siano stati calcolati;

- 2) Alla memoria autorizzata 13/9/2019, dove per la prima volta compare una quantificazione del presunto credito in € 64.953,93, vengono allegati un'ulteriore copia del medesimo “estratto conto” e un “piano finanziario”, senza alcuna specificazione in ordine alla provenienza e alle modalità di redazione, in cui il predetto importo compare nella colonna “Cap. Res. Francese” con riferimento a una data prossima al fallimento. Tale “piano finanziario”, come osservato dal primo giudice, non concorda neppure con il contratto di *leasing* originario e non è sottoscritto dalle parti.

Questa Corte ritiene quindi che, anche ove si ammettesse la tempestività della deduzione, la concedente non abbia provato con certezza, né chiesto di provare in modo processualmente ammissibile, l'effettivo importo asseritamente dovuto, dovendosi quindi condividere la scelta del primo giudice di riconoscere, non essendovi contrasto sull'*an*, l'importo corrispondente a un unico canone di *leasing*.

Con il **terzo motivo** lamenta la condanna alle spese del giudizio di CTU chiedendo che, in conseguenza dell'accoglimento dei motivi suindicati, sia il fallimento a essere condannato alla loro rifusione a favore della banca appellante.



Il motivo è assorbito dal rigetto dell'appello e la conseguente condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, in solido con l'intervenuta quanto alla fase conclusiva dove la stessa intervenuta si è associata alle conclusioni dell'appellante.

Le spese vanno così quantificate, in base al DM 55/2014 e ss. mod.:

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: Corte d' Appello

Valore della Causa: Da € 52.001 a € 260.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:	€ 1.911,00
Fase decisionale, valore medio:	€ 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi)	€ 9.991,00

Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1.*quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I. S. P. spa avverso la sentenza del tribunale di Cremona n. 441/2020 del 15/10/2020, nel contraddittorio con l'appellato F. T. M. srl e con l'intervenuta ex art. 111 cpc P. spv srl, così provvede:



- 1) respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna I [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] spa alla rifusione, a favore del fallimento Top Media srl, delle spese del giudizio d'appello che liquida in € 4.888,00 per compensi delle fasi di studio e introduttiva, oltre spese generali 15% e accessori di legge;
- 3) condanna I [REDACTED] S [REDACTED] P [REDACTED] spa, in solido con P [REDACTED] spv srl qui rappresentata da Intrum Italy spa, alla rifusione, a favore del Fallimento T [REDACTED] M [REDACTED] srl, delle spese della fase conclusionale del giudizio d'appello che liquida in € 5.103,00 oltre spese generali 15% e accessori di legge.
- 4) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 *quater* del DPR 115/2002 nei confronti dell'appellante

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11 gennaio 2023

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

